

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 222

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

(Relatrice Elena FERRARA)

approvata nella seduta del 4 ottobre 2017

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013
CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (2014-2020)
(COM (2017) 385 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM (2017) 385 definitivo);

rilevato che la modifica consiste nell'aggiungere il sostegno del sottoprogramma Cultura anche all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO), a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla conclusione del programma Europa creativa (2020), al fine di riconoscere l'Orchestra come organismo indicato in un atto di base, dando così ad essa il giusto peso;

considerato che l'Orchestra è stata fondata nel 1976 a seguito di una risoluzione del Parlamento europeo ed è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, svolgendo un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale;

apprezzata la rilevanza delle opportunità offerte ai giovani grazie all'attività dell'Orchestra e valutato con favore l'impatto anche internazionale del suo operato, che ha consentito di mettere in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee e dei nuovi talenti;

tenuto conto che per la sopravvivenza dell'EUYO si rende necessario il finanziamento dell'Unione, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria del programma Europa creativa;

non ravvisate criticità sul piano della sussidiarietà e della proporzionalità e preso atto delle osservazioni della 14^a Commissione,

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MARTINI)

27 settembre 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta si prefigge di integrare, nell'ambito dei finanziamenti del programma Europa creativa, per il triennio 2018-2020, lo stanziamento annuo di 600.000 euro in favore dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO);

ricordato che l'Orchestra, fondata nel 1976, ha come presidente onorario il Presidente del Parlamento europeo e come membri onorari i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, guidati dal Presidente della Commissione europea, e che essa è composta da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, selezionati secondo rigorosi criteri di qualità, che da 40 anni si esibiscono in nome dell'Unione europea,

considerato, in particolare, che:

l'Orchestra è stata sostenuta negli anni passati attraverso diverse modalità;

da ultimo, per il 2016 e il 2017, l'Orchestra ha ricevuto una «sovvenzione di funzionamento», prevista dall'articolo 121 del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a titolo di liberalità, in quanto organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica della cultura dell'Unione europea;

con la proposta in titolo, si vuole ricorrere all'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che consente di assegnare sovvenzioni, a carico del bilancio Unione europea, senza invito a presentare proposte, in favore di «organismi indicati in un atto di base»;

a tal fine, la proposta prevede di modificare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, che istituisce il programma Europa creativa, per includere l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra le misure destinarie del sostegno del sottoprogramma Cultura,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di «azioni di incentivazione» volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione nell'ambito della cultura. Si tratta della medesima base giuridica del regolamento istitutivo del programma Europa creativa;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare un sostegno finanziario partecipato da tutti gli Stati membri in favore dell'Orchestra dei giovani provenienti da tutti gli Stati dell'Unione europea non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le modalità di finanziamento dell'Orchestra e una somma che, in base alle precedenti esperienze maturate nell'ambito del finanziamento della stessa Orchestra, in particolare nel quadro del programma Europa creativa, è stata considerata appropriata per tale organizzazione. Inoltre, la sovvenzione proverrà dall'attuale dotazione finanziaria del sottoprogramma Cultura di Europa creativa e non richiederà ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'Unione europea. D'altra parte, l'indicazione nominativa dell'Orchestra, nell'ambito di un regolamento che, per il resto, fa riferimento solo a categorie o settori di intervento, può considerarsi giustificata dal carattere quasi istituzionale dell'organizzazione europea in questione, che si esibisce in nome dell'Unione europea.

